Statuto Azienda Speciale Consortile

TITOLO I

DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1 Costituzione dell'Azienda Speciale Consortile

1 - 8 Comuni componenti il Distretto Sociale Sud Est Milano e precisamente: Carpiano, Cerro al Lambro, Colturano, Dresano, Melegnano, San Donato Milanese, San Zenone al Lambro e Vizzolo Predabissi costituiscono, a seguito di specifica convenzione ex art. 30/D.Lgs. 267/2000, una Azienda Speciale Consortile, ai sensi dell'art. 31 e dell'art. 114 del Decreto Legislativo 18.08.2000 n. 267 e successive modificazioni e integrazioni per l'esercizio di funzioni, attività e servizi come definiti al successivo art. 4.

Art. 2 Natura giuridica dell'Azienda Speciale Consortile

- L'Azienda Speciale Consortile è ente strumentale degli Enti Locali aderenti di cui all'articolo
 precedente, che pianifica, programma e esercita le funzioni tecniche di governo della rete
 sociale di offerta, nonché gestisce i servizi, interventi e prestazioni sociali posti a gestione
 associata del Distretto Sociale Sud Est Milano, attribuiti per valutazione di appropriatezza ed
 efficacia ai sensi della L.R. n° 3 del 2008.
- 2. L'Azienda Speciale Consortile è dotata di personalità giuridica pubblica e di autonomia imprenditoriale, organizzativa, patrimoniale, finanziaria, gestionale e negoziale, secondo quanto stabilito dalle normative statali, regionali e dal presente Statuto.

Art. 3 Denominazione e Sede

- L'Azienda Speciale Consortile assume la denominazione di Azienda Sociale Sud Est Milano e potrà anche essere indicata come A.S.S.E.MI.
- 2. La sede legale dell'Azienda è presso il Centro SocioSanitario "C. Urbani" in San Donato Milanese, Via Sergnano, 2.

3. L'Azienda dispone di sedi operative, di servizi e di uffici che sono dislocati in relazione ad esigenze funzionali di gestione e di distribuzione dell'offerta dei servizi sul territorio.

Art. 4 Oggetto sociale

- 1. La costituzione dell'Azienda Speciale Consortile è finalizzata all'esercizio di funzioni sociali, assistenziali, educative, sociosanitarie e sanitarie e, più in generale, alla gestione associata dei servizi alla persona mediante:
 - ✓ la gestione associata ed integrata degli interventi e dei servizi sociali in attuazione dei programmi e delle azioni definite nei piani di zona triennali approvati dall'Assemblea Intercomunale del Distretto Sociale Sud Est Milano, ai sensi dell'art. n° 18 della L.R. 3/2008;
 - ✓ la gestione di funzioni e di servizi di competenza istituzionale degli Enti consorziati che gli stessi ritengano opportuno conferire all'Azienda;
 - la gestione di ulteriori attività e servizi nel campo sociale, assistenziale, educativo, sociosanitario e sanitario e nelle aree di intervento legate alla salute e al benessere fisico e psichico dei cittadini;
 - ✓ la gestione di interventi di promozione, formazione, consulenza e orientamento concernenti le attività dell'Azienda, aventi finalità di promozione dei diritti di cittadinanza.
- 2. I servizi facenti capo all'Azienda sono diffusi ed erogati nei confronti di tutta la popolazione residente nel territorio degli Enti Consorziati, o ivi domiciliata¹, nonché di quelli che sottoscrivano appositi Contratti di Servizio, laddove questi siano preventivamente indicati negli Accordi di Programma triennali in adozione dei Piani di Zona; detti servizi sono prevalentemente orientati a garantire servizi, interventi e prestazioni preventivamente

1 ossono fruire degli interventi di competenza aztendate.

¹ Possono fruire degli interventi di competenza aziendale:

a) I cittadini italiani e di Stati appartenenti alla U.E., residenti nei Comuni che compongono il Distretto Sociale Sud Est Milano;

b) I cittadini stranieri, residenti nei Comuni che compongono il Distretto Sociale Sud Est Milano con cittadinanza diversa da quelli appartenenti alla U. E., in regola con le disposizioni legislative che disciplinano il soggiorno, nonché i profughi, i rifugiati, i richiedenti asilo, i rimpatriati e comunque coloro che beneficiano di una forma di protezione personale riconosciuta a livello internazionale e recepita da norme nazionali e regionali. Ai profughi, agli stranieri ed agli apolidi sono garantite le misure di prima assistenza, di cui all'articolo 129, comma 1, lettera h), del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112.

Possono inoltre essere supportati, attraverso misure di prima assistenza, coloro che risultino temporaneamente presenti sul territorio comunale, allorché si trovino in situazione di bisogno tale da esigere interventi non differibili e non sia possibile indirizzarli ai corrispondenti Servizi ed interventi del Comune o dello Stato di appartenenza, verificata e perseguita la possibilità di rivalersi sull'Ente titolare dell'intervento.

pianificati dal Distretto Sociale Sud Est Milano all'interno dei Piani di Zona triennali, anche se successivamente attribuiti.

- 3. Per l'accesso a servizi, interventi e prestazioni l'Azienda riconduce i propri regolamenti e comportamenti al Principio di universalismo selettivo, così come sancito dalla Carta dei Servizi Sociali del Distretto Sociale Sud Est Milano.
- 4. Gli organi gestionali dell'Azienda, in linea con gli indirizzi espressi dall'Assemblea, hanno facoltà di articolare l'organizzazione dei servizi secondo autonomi criteri di classificazione, sia allo scopo di riconfigurare lo schema d'offerta di prestazioni in rapporto a principi d'ottimizzazione produttiva, sia per tener conto del mutare delle condizioni di bisogno della cittadinanza e della natura stessa della nozione di diritto e bisogno socio-assistenziale. Variazioni nella definizione delle fasce d'utenza possono inoltre essere giustificate da fenomeni attinenti la sfera del dinamismo demografico e dei bisogni sociali emergenti.
- 5. L'Azienda inoltre può svolgere, in misura non prevalente, attività di consulenza e di collaborazione con soggetti pubblici o privati che operano in campo sociale ed assistenziale, nonché fornire specifici servizi socio-assistenziali aggiuntivi rispetto a quelli conferiti ai sensi del comma 2.

Art. 5 Scopo, finalità, principi generali

- 1. L'Azienda, nell'esercizio delle funzioni e nella gestione dei servizi e delle attività, persegue i seguenti obiettivi:
- ✓ esercitare la funzione di Ente capofila attraverso il governo della rete delle unità d'offerta sociali e la conseguente gestione del Budget unico sociale composto, a titolo maggiormente indicativo ma non esaustivo da
 - ✓ finanziamenti messi a disposizione dagli Enti consorziati,
 - ✓ Fondo Nazionale Politiche Sociali,
 - ✓ Fondo per la Non Autosufficienza,
 - ✓ Fondo Famiglie Numerose,
 - ✓ Fondo Sociale Regionale,

- ✓ Trasferimenti da altri Enti Pubblici
- ✓ Altri finanziamenti

per l'attuazione del sistema integrato dei servizi e interventi sociali dell'ambito distrettuale;

- ✓ assumere la gestione dei servizi alla persona, tenendo conto delle specificità territoriali, evitando sovrapposizioni, duplicazioni e parcellizzazioni e fornendo specifici punti di riferimento all'interno dell'ambito distrettuale, implementando e consolidando modalità operative con rilevanza distrettuale;
- favorire politiche d'integrazione territoriale e di solidarietà finanziaria tra tutti gli Enti consorziati per l'ottimizzazione delle risorse e degli interventi secondo criteri di appropriatezza, efficacia, efficienza e qualità;
- sostenere interventi omogenei relativamente all'offerta dei servizi, ai livelli di spesa e alle forme di partecipazione dell'utenza, in funzione dei livelli essenziali di assistenza, delle regole e delle modalità di accesso definiti dagli Enti locali territoriali, sulla scorta delle discipline regionali;
- sviluppare l'informazione e la partecipazione attiva alla realizzazione degli interventi da parte degli utenti e delle loro associazioni, nonché da parte delle formazioni sociali che ne esprimono gli interessi e ne promuovono lo sviluppo, anche attraverso forme di partecipazione consultiva in ordine al funzionamento, distribuzione e gradimento dei servizi del territorio.
- 2. L'Azienda persegue la completa realizzazione dei propri compiti anche mediante il coinvolgimento, attraverso appositi accordi, di altri soggetti operanti in campo sociale, assistenziale, educativo, sociosanitario e sanitario.
- 3. L'Azienda intrattiene rapporti attivi con i soggetti di cui all'art. n°2, lettere b,c,d, della L.R. n° 3/2008, e specificamente le organizzazioni di volontariato, le organizzazioni di associazionismo, la cooperazione sociale, le organizzazioni di cittadinanza presenti nel territorio e le organizzazioni sindacali, sperimentando anche nuove forme di collaborazione tra pubblico e privato.
- 4. L'esercizio delle funzioni e la gestione dei servizi e delle attività sono finalizzati all'osservanza dei seguenti principi, già sanciti con Deliberazione dell'Assemblea Intercomunale del Distretto Sociale Sud Est Milano n° 22 del 11/11/2005 e riconfermati in Carta dei Servizi Sociali di ambito, approvata con Deliberazione di Assemblea Intercomunale n° 14 del 30/8/2007:

Il sistema integrato di interventi e servizi sociali è programmato e realizzato a favore di tutti i cittadini dei 9 Comuni che compongono il Distretto Sociale Sud Est Milano.

EGUAGLIANZA

Nel rapporto con i cittadini il Distretto Sociale Sud Est Milano ed i Comuni che lo compongono garantiscono uguaglianza ed equità nell'accesso ai servizi e nell'erogazione di prestazioni.

Questo significa che, a parità di esigenze, i servizi sono assicurati in modo eguale a tutti i cittadini, senza distinzioni di genere, età, origine etnica o nazionalità, lingua, religione, convinzioni, opinioni politiche, differenti abilità.

Di fronte all'esigenza di fornire garanzie e servizi a quei cittadini che versano in situazioni di particolare fragilità sociale o socio-sanitaria², viene assicurata priorità nell'accesso ai servizi, e sostegno sociale alla richiesta ed alla scelta fra servizi e prestazioni disponibili.

IMPARZIALITÀ

Il Distretto Sociale Sud Est Milano ed i Comuni che lo compongono garantiscono la massima trasparenza nelle modalità di accesso e nell'organizzazione dei servizi, rendendo noti i criteri di obiettività, giustizia ed equità nei confronti dei cittadini. Il cittadino ha diritto ad accedere alle informazioni che lo riguardano ed a ottenere spiegazioni e chiarimenti sul funzionamento dei servizi e degli interventi. Ogni operatore è impegnato a svolgere la propria attività in modo imparziale, obiettivo e neutrale nei confronti di ogni cittadino fruitore.

CONTINUITÀ

Il Distretto Sociale Sud Est Milano ed i Comuni che lo compongono si impegnano a garantire la regolarità e la continuità dei servizi, riducendo il più possibile i disagi ai cittadini in caso di sospensione temporanea di servizi o prestazioni, dovuta a cause di forza maggiore.

PARTECIPAZIONE

Il Distretto Sociale Sud Est Milano ed i Comuni che lo compongono promuovono ed agevolano la partecipazione dei cittadini e delle formazioni sociali che ne rappresentano gli interessi sia nella programmazione dei servizi, che nella tutela della corretta erogazione, nella collaborazione con gli operatori e nella verifica della qualità dei servizi erogati.

Il Distretto Sociale Sud Est Milano ed i Comuni che lo compongono si impegnano particolarmente a promuovere l'informazione sui servizi, sulle procedure di accesso, sulle modalità di erogazione, sulle occasioni di approfondimento e di programmazione.

TERRITORIALITÀ

Il Distretto Sociale Sud Est Milano ed i Comuni che lo compongono assicurano i servizi e gli interventi in luoghi e sedi il più possibile vicini ed accessibili ai cittadini, mantenendone, in fase di erogazione, le caratteristiche legate alle singole comunità locali, riconosciute come ambito privilegiato e naturale di socialità. Il livello associato dei Comuni garantisce l'omogeneità dei principi e delle prestazioni, promuove efficacia, efficienza, qualità e sperimentazione.

EFFICIENZA ED EFFICACIA

Il Distretto Sociale Sud Est Milano ed i Comuni che lo compongono si impegnano a programmare, organizzare ed erogare i servizi e gli interventi secondo obiettivi di efficacia ed efficienza; le risorse disponibili saranno impiegate con razionalità al fine di produrre i massimi risultati possibili in termini di garanzia e di benessere per i cittadini. I servizi saranno valutati in base alla loro capacità di raggiungere gli obiettivi previsti ottimizzando le risorse a disposizione.

CENTRALITÀ DELLA PERSONA

I servizi assicurati dal Distretto Sociale Sud Est Milano e dai Comuni che lo compongono adattano l'erogazione dei servizi in rapporto alle esigenze di ogni singolo cittadino fruitore, alle sue potenzialità ed alle sue eventuali fragilità.

Per quei servizi che rispondono a bisogni individuali o del nucleo familiare l'accesso all'erogazione è sempre preceduto dall'elaborazione di un progetto individualizzato di intervento, assentito e concordato con il cittadino fruitore.

Gli operatori dei servizi del Distretto Sociale Sud Est Milano e dei Comuni che lo compongono assicurano un costante impegno alla riservatezza, al rispetto della personalità, dell'intimità, al rispetto dell'identità corporea e dei sentimenti, e di quanto viene condiviso nel rapporto fiduciario tra la persona e chi si prende cura dei suoi bisogni.

² Condizioni di povertà, incapacità totale o parziale a provvedere alle proprie esigenze per inabilità, difficoltà ad inserirsi nella vita sociale, soggetti sottoposti a provvedimenti dell'Autorità giudiziaria che prevedano interventi o prestazioni assistenziali

INTEGRAZIONE

Il Distretto Sociale Sud Est Milano e i Comuni che lo compongono sono impegnati a garantire l'unicità della persona, e dunque a perseguire la massima integrazione fra interventi e servizi di natura sociale, sanitaria, educativa, formativa, sia dal punto di vista delle singole prestazioni che da quello del processo di programmazione e erogazione dei servizi.

SUSSIDIARIETÀ

Il Distretto Sociale Sud Est Milano e i Comuni che lo compongono garantiscono i servizi e gli interventi della Carta con il pieno coinvolgimento – nelle fasi di pianificazione, progettazione, erogazione e verifica – delle formazioni sociali del territorio, più vicine ai cittadini, riconoscendone la funzione pubblica di tutela e garanzia sociale.

SOLIDARIETÀ

Il Distretto Sociale e i Comuni che lo compongono operano secondo il principio di solidarietà fra gli Enti e le Organizzazioni che ne fanno parte e fra questi e le altre Istituzioni pubbliche che concorrono al benessere sociale dei cittadini.

DIRITTO DI SCELTA

Il Distretto Sociale Sud Est Milano ed i Comuni che lo compongono garantiscono ai cittadini fruitori, laddove possibile per la presenza di più soggetti erogatori di servizi ed interventi sociali, di scegliere l'erogatore e le singole modalità che più soddisfano le proprie esigenze in modo libero e consapevole. Ai cittadini che presentino particolari necessità è assicurato un sostegno per l'informazione e l'orientamento nell'operare le scelte, al fine di renderne effettivo il diritto.

- 5. I sovraesposti Principi di Politica Sociale verranno compiutamente assunti dall'Azienda sia per le attività programmatorie e di governo della rete sociale, sia per le competenze e funzioni di erogazione di servizi ed interventi ai cittadini.
- 6. Inoltre, l'Azienda assume come principi gestionali:
 - ✓ Rafforzamento della capacità di intervento dei Comuni associati, attraverso la creazione di un nuovo soggetto gestore con piena autonomia giuridica e gestionale, ancorché collocato in posizione servente rispetto agli Enti Locali consorziati;

- ✓ Strutturazione di una Rete Locale Integrata di servizi, con razionalizzazione su base territoriale della erogazione;
- ✓ Sviluppo di un approccio orientato all'ottimizzazione del rapporto tra costi e benefici degli interventi socio assistenziali e socio sanitari integrati;
- ✓ Accrescimento delle possibilità di investimento nel settore dei servizi alla persona;
- ✓ Sviluppo di approcci specialistici integrati, volti a realizzare economie di gestione e miglioramenti nella qualità del prodotto;
- ✓ Creazione di un ambito di produzione spiccatamente orientato all'ottimizzazione e contestuale definizione di regole di formazione della strategia e della volontà politica dell'Ente che mantengano preminenti le pratiche della rappresentanza e del controllo democratico;
- ✓ Determinazione di meccanismi di funzionamento orientati al soddisfacimento dei bisogni, che enfatizzano la centralità del soggetto-utente dei servizi ed incentivano lo sviluppo degli interventi nei confronti di nuovi bisogni sociali;
- ✓ Approfondimento dei processi di integrazione e cooperazione tra servizi sociali ed altri servizi quali i servizi educativi, i servizi per le politiche attive del lavoro, la politica abitativa e in generale i servizi volti a favorire lo sviluppo locale;
- ✓ Mantenimento e qualificazione dell'integrazione socio-sanitaria in un'ottica di servizio globale alla persona, con particolare riferimento alle fasce più esposte a rischio di emarginazione o marginali;
- ✓ Consolidamento dell'integrazione territoriale a livello intercomunale, per evitare duplicazioni, ottimizzare risorse finanziarie ed umane e pervenire ad una omogenea diffusione dei servizi e delle attività, con particolare riferimento ai comuni di minore dimensione demografica;
- ✓ Sviluppo dell'informazione, della comunicazione e della partecipazione attiva alla realizzazione degli interventi da parte degli utenti dei fruitori, delle loro associazioni e delle formazioni sociali territoriali;
- ✓ Attivazione e consolidamento delle forme di equa contribuzione da parte degli utenti alle spese gestionali dei singoli servizi;

✓ Sviluppo attivo del ruolo del Terzo Settore, sia nella gestione che nella progettazione sia nella programmazione territoriale, che nella progettazione e gestione di servizi ed degli interventi, anche sperimentando nuove forme di collaborazione tra pubblico e privato.

Art. 6 Gestione dei Servizi

- 1. Le attività ed i servizi facenti capo all'Azienda sono diffusi ed erogati nei confronti di tutti i cittadini residenti o domiciliati³ nel territorio degli Enti consorziati.
- 2. L'Azienda può inoltre svolgere la propria attività a favore di soggetti pubblici o privati, anche se non compresi nel Distretto Sociale Sud Est Milano, che operano in campo sociale ed assistenziale, nonché fornire specifici servizi socio-assistenziali e socio-sanitari aggiuntivi rispetto a quelli conferiti ai sensi dell'art. 4.
- 3. L'Azienda, tenuto conto delle convenienze tecniche ed economiche, esercita la gestione dei servizi di cui all'articolo precedente:
 - in forma diretta per mezzo della propria struttura organizzativa, con specifico riferimento alle attività individuate come livelli essenziali di assistenza;
 - attraverso forme di partnership territoriale con le formazioni sociali aderenti e qualificate nel sistema di programmazione triennale;
 - attraverso programmazione, acquisto e controllo di servizi e prestazioni, anche mediante procedure di accreditamento di Enti pubblici e privati;

attraverso contratti di concessione di funzioni e servizi;

4. L'Azienda può accedere in via sussidiaria e non suppletiva a rapporti di volontariato individuale e/o associativo secondo le modalità previste dalle norme vigenti in materia.

Art. 7 Durata

1. L'Azienda Speciale Consortile ha la durata di anni 20, coincidente con la data di stipula della Convenzione intercomunale di istituzione. Al termine finale l'Azienda è sciolta di diritto, e si procede alla sua liquidazione. E' facoltà degli Enti Consorziati prorogarne la durata, per il tempo e secondo le condizioni indicate in apposita Convenzione integrativa, da stipularsi previa adozione dei necessari atti deliberativi da parte degli Organi di governo competenti, da adottarsi almeno 6 (sei) mesi prima della naturale scadenza.

_

³ Copiare da regolamento povertà

- 2. L'Azienda potrà essere sciolta con deliberazione dei Consigli Comunali degli Enti Consorziati.
- 3. L'Azienda potrà comunque essere sciolta anticipatamente, rispetto alla naturale scadenza, in qualunque momento, per consenso dei due terzi degli Enti Consorziati, da parte degli Organi di governo competenti.

TITOLO II

RAPPORTI CON GLI ENTI LOCALI E MECCANISMI DI PARTECIPAZIONE

Art. 8 Diritti dei partecipanti

- 1. Il modello di partecipazione e rappresentanza adottato per l'Azienda distingue tra criteri di partecipazione al voto e criteri di partecipazione alla spesa, con l'intento di assicurare al sistema rappresentanza e controllo democratico e all'azione operativa flessibilità e dinamismo.
- 2. Ciascun Ente conferente ha diritto a partecipare alla vita aziendale attraverso:
 - ✓ la partecipazione all'Assemblea dell'Azienda, con diritto a concorrere nella formazione della volontà collegiale attraverso il voto, secondo le modalità indicate al successivo art. 11;
 - ✓ la partecipazione al finanziamento corrente dell'Azienda in rapporto ai criteri di partecipazione indicati al successivo art. 13;
 - ✓ il recupero degli investimenti capitalizzati, in caso di recesso, sulla base delle quote inerenti ai relativi conferimenti, al netto della quota parte delle eventuali perdite iscritte a bilancio;
 - ✓ la partecipazione al riparto liquidatorio, all'atto dell'estinzione dell'Azienda, proporzionato ai voti assembleari totali.
- 3. I rapporti tra i Comuni consorziati e l'Azienda sono regolati da un apposito Contratto di Servizio.

Art. 9 Modalità di partecipazione

- 1. La partecipazione all'Azienda deriva da:
- 2. conferimento della quota del capitale di dotazione, ai sensi dell'art. 10;
- 3. conferimento di liquidità o di beni capitali, nella forma di beni mobili o immobili.

- 4. L'accettazione di tutti i conferimenti che danno diritto alla partecipazione al voto da parte di nuovi Enti o modificano il riparto dei 1.000 voti assembleari sono soggetti all'approvazione dell'Assemblea consortile, la quale delibera a maggioranza assoluta.
- 5. Possono essere ammessi a far parte dell'Azienda esclusivamente Enti Locali, quando siano a ciò autorizzati secondo le leggi alle quali sono soggetti.

Art. 10 Fondo di dotazione e quote di partecipazione

- 1. Ogni Ente consorziato contribuisce alla costituzione del fondo di dotazione iniziale attraverso quote di partecipazione di €. 0,50, sulla base della popolazione residente al 31.12.2008 come indicato nell'allegato 1 al presente statuto.
- 2. Per successivi nuovi ingressi fra gli Enti costituenti l'Azienda speciale Consortile, si applicherà comunque la somma di €. 0.50 sulla base della popolazione residente al 31/12 dell'anno precedente l'ingresso.

Art. 11 Criteri di partecipazione al voto assembleare

- 1. Gli Enti consorziati sono titolari di un voto plurimo espresso in millesimi di voto, di modo che il totale dei voti disponibili in Assemblea sia pari a 1.000.
- 2. I 1.000 voti assembleari sono attribuiti ai rappresentanti degli Enti consorziati sulla base della situazione demografica, che informa la ripartizione del fondo di costituzione, con gli elementi correttivi del singolo peso riportati in tabella allegata al presente Statuto (all.to n° 2), a valere per la fase di costituzione.

Art. 12 Ricalcolo periodico dei voti assembleari

- 1. L'Assemblea procede al ricalcolo dei voti assembleari, allo scopo di riallineare i voti medesimi in rapporto ad eventuali variazioni dei parametri **demografici** che ne determinano la grandezza.
- 2. Le cause di riallineamento e ricalcolo dei voti assembleari derivano da:
 - ✓ recessi
 - ✓ nuove ammissioni

Nei suddetti casi, l'Assemblea Consortile, con proprio atto deliberativo, apporta le corrispondenti necessarie variazioni alle quote di partecipazione assegnate a ciascun Ente consorziato.

- 3. In caso di adesione di nuovi Enti, l'Assemblea Consortile, con proprio atto deliberativo, formula apposita proposta in merito alle corrispondenti necessarie variazioni alle quote di partecipazione assegnate a ciascun Ente consorziato.
- 4. L'accettazione di tutti i conferimenti che danno diritto alla partecipazione al voto da parte di nuovi Enti o modificano il riparto dei voti assembleari è soggetta anch'essa all'approvazione dell'Assemblea Consortile.
- 5. Gli atti concernenti il ricalcolo delle quote di cui al presente articolo sono trasmessi agli Enti consorziati. Le variazioni delle quote in oggetto non modificano in alcun modo l'Atto Costitutivo e vengono formalizzate attraverso apposita Convenzione integrativa.

Art. 13 Criteri di partecipazione alla spesa

- 1. Gli Enti consorziati provvedono alla copertura dei costi sociali derivanti dall'attività corrente dell'Azienda, erogando un contributo determinato in base a criteri definiti dall'Assemblea, che tengono conto del peso demografico, della fruizione per singolo Comune di residenza, della diffusione territoriale dell'erogazione.
- 2. Gli Enti consorziati possono attribuire all'azienda la gestione di servizi anche con formule di geometria variabile, compatibilmente con l'oggetto sociale.

Art. 14 Partecipazione e diritto di accesso di nuovi enti

- 1. L'Ente che richiede l'ammissione è tenuto a presentare istanza al Presidente dell'Assemblea Consortile.
- L'Azienda delibera apposita proposta in merito all'accesso ed all'accoglimento o meno della
 richiesta di adesione di nuovi Enti e la sottopone ai competenti organi di governo di ciascun
 Ente Consorziato.
- 3. L'ammissione deve essere deliberata all'unanimità dai competenti organi degli Enti consorziati.
- 4. L'ammissione di nuovi Enti comporta la ridefinizione delle quote consortile, secondo la procedura prevista dal presente Statuto.

Art. 15 Recesso

- 1. E' consentito il recesso da parte dei singoli Enti consorziati trascorsi almeno tre (3) anni dalla data di costituzione o di successiva adesione.
- 2. Il recesso deve essere notificato mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento, diretta al Presidente dell'Assemblea Consortile entro il 30 giugno di ogni anno.
- 3. Il recesso diviene effettivo dalle ore 0.00 del 1 gennaio dell'anno successivo.
- 4. Tutti gli atti relativi al recesso devono essere acquisiti dall'Assemblea Consortile dell'azienda e dagli organi di governo di ogni Ente consorziato, mediante apposita presa d'atto.
- 5. Nel caso di recesso di un singolo Ente la liquidazione della quota di capitale eventualmente spettante è effettuata sulla base degli effettivi conferimenti, al netto della quota parte di competenza di eventuali perdite iscritte a bilancio al momento del recesso.
- 6. L'Ente che recede dall'Azienda Consortile perde il diritto al recupero degli investimenti capitalizzati.

TITOLO III

ORGANI DELL'AZIENDA SPECIALE CONSORTILE

Art. 16 Gli organi consortili

- 1. Sono organi dell'Azienda Speciale Consortile:
 - ✓ l'Assemblea dell'Azienda
 - ✓ il Consiglio di Amministrazione
 - ✓ il Presidente del Consiglio di Amministrazione
 - ✓ il Direttore Generale
 - ✓ l'Organo di Revisione
- 2. Gli organi dell'Azienda Speciale Consortile interagiscono ed operano in stretta correlazione con gli organismi previsti dall'Accordo di Programma per l'attuazione dei Piani di Zona del Distretto Sociale Sud Est Milano, ai quali competono le scelte e la definizione delle linee programmatiche delle politiche sociali del distretto stesso.

3. In ambito programmatorio e di governo delle reti sociali territoriali l'Azienda esegue esclusivamente gli indirizzi provenienti da detto Accordo di Programma e dalle deliberazioni dell'Assemblea Intercomunale del Distretto Sociale Sud Est Milano, perseguendo la massima distinzione fra attività programmatoria ed attività gestionale.

Art. 17 Assemblea Consortile - Composizione

- 1. L'Assemblea Consortile è l'organo di raccordo tra gli Enti consorziati ed è composta dai rappresentanti degli Enti stessi nella persona del Sindaco o di un suo delegato individuato nell'amibto della Giunta o del Consiglio Comunale.
- 2. L'Assemblea Consortile è organo permanente, non soggetto a rinnovi per scadenze temporali, ma sottoposto a variazioni nella compagine soltanto quando si verifichi un cambiamento nella titolarità delle cariche.
- 3. Gli Enti nominano il loro rappresentante in seno all'Assemblea Consortile contestualmente all'atto costitutivo o all'atto di successiva adesione.
- 4. La delega da parte del Sindaco deve essere rilasciata per iscritto e comunicata al Presidente dell'Assemblea, ed avrà efficacia a tempo indeterminato fino ad espressa revoca. La delega non può essere conferita né ai componenti del Consiglio di Amministrazione o a dipendenti dell'Azienda, né all'organo di revisione, né delle società eventualmente collegate o controllate.
- 5. Il Sindaco, o il suo delegato, decade dal mandato di rappresentanza degli Enti presso l'Azienda Speciale automaticamente, in caso di cessazione dalla carica.
- 6. I membri dell'Assemblea Consortile sono domiciliati, a tutti gli effetti, presso la sede del Comune di appartenenza. La rappresentanza ed il diritto di voto di ciascun componente sono proporzionali alla quota di partecipazione all'Azienda espresso in millesimi, secondo quanto previsto all'art. 11 ed all'allegato n° 2.
- 7. L'Assemblea dovrà dotarsi di un regolamento, approvato a maggioranza, che disciplini la propria attività funzionale ed organizzativa.

Art. 18 Competenze dell'Assemblea Consortile

1. L'Assemblea Consortile è l'organo di indirizzo e controllo politico amministrativo. Rappresenta la diretta espressione degli Enti consorziati ed esercita il controllo politico-amministrativo sulla

- regolarità dell'attività dell'Azienda Speciale Consortile con particolare riferimento al mantenimento dell'equilibrio economico.
- 2. L'Assemblea, nell'ambito delle finalità indicate nel presente Statuto, ha competenza sui seguenti atti:
 - I. elegge, nella prima seduta, il Presidente dell'Assemblea e il Vice Presidente fra i suoi componenti;
 - II. nomina i componenti del Consiglio di Amministrazione su proposta espressa dai Comuni consorziati;
 - III. elegge Presidente e vice presidente del Consiglio di Amministrazione
 - IV. determina lo scioglimento del Consiglio di Amministrazione e la revoca dei singoli membri nei casi previsti dalla Legge e dal presente Statuto;
 - V. determina il trattamento economico del Direttore Generale;
 - VI. nomina l'Organo di Revisione;
 - VII. stabilisce l'indennità per gli Amministratori e le indennità per l'Organo di Revisione;
 - VIII. determina finalità ed indirizzi strategici dell'Azienda Speciale, cui il Consiglio di Amministrazione dell'Azienda dovrà attenersi nella gestione, esercita la vigilanza, verifica i risultati della gestione;
 - IX. approva gli atti fondamentali di cui al comma 6 dell'art. 114 del D.lgs. 267/2000, e in particolare: il Piano Programma annuale, i contratti di servizio, il Bilancio di Previsione annuale e pluriennale, il Conto Consuntivo e il Bilancio di esercizio e le relative variazioni;
 - X. delibera inoltre in merito ai seguenti oggetti:
- modifiche dello Statuto dell'Azienda da sottoporre a approvazione da parte dei Consigli Comunali degli Enti consorziati;
- richieste d'ammissione d'altri Enti all'Azienda, da sottoporre ad approvazione da parte dei Consigli Comunali degli enti consorziati;
- accoglimento di conferimenti di servizi, funzioni o capitali;
- proposte di scioglimento dell'Azienda da sottoporre ad approvazione da parte dei Consigli Comunali;
- proposte di modifica alla Convenzione da sottoporre ad approvazione da parte dei Consigli Comunali;

- modifiche dei parametri di determinazione delle quote di ciascun Ente, da sottoporre ad approvazione dei Consigli Comunali;
- Carta dei Servizi aziendali, in totale assonanza con la Carta dei Servizi del Distretto Sociale Sud Est Milano:
- Regolamento di organizzazione e di contabilità;
- sede dell'Azienda e ubicazione dei presidi da essa dipendenti;
- -proposte di contrazione dei mutui, per finanziare esclusivamente spese di investimento;
- approvazione e modifica di regolamenti di qualsiasi oggetto e natura, fatta eccezione per quelli di competenza esclusiva degli organi del Distretto Sociale Sud Est Milano;
- acquisti e alienazioni a qualsiasi titolo di beni immobiliari e le relative permute.
- 3. Le deliberazioni in ordine agli argomenti di cui al presente articolo non possono essere adottate da altri organi dell'Azienda, salvo quelle attinenti alle variazioni di bilancio, adottabili dal Consiglio di Amministrazione e da sottoporre a ratifica dell'Assemblea Consortile nei 60 giorni successivi, a pena di decadenza.
- 4. Le deliberazioni dell'Assemblea divengono immediatamente eseguibili con la firma del Presidente e del Segretario. Le deliberazioni sono trasmesse per conoscenza ai Comuni Associati. Il Segretario dell'Azienda Speciale Consortile è nominato dal Presidente dell'Assemblea secondo i criteri e requisiti stabiliti dal regolamento di organizzazione.

Art. 19 Funzionamento dell'Assemblea Consortile

- 1. L'Assemblea è convocata e presieduta dal Presidente che ne formula l'ordine del giorno.
- 2. L'Assemblea si riunisce almeno due volte l'anno, in sessione ordinaria, per approvare il Bilancio annuale e pluriennale ed il Bilancio di esercizio dell'Azienda Speciale Consortile.
- 3. L'Assemblea viene convocata dal Presidente, mediante posta ovvero via fax e/o e-mail da inviarsi ai componenti, almeno 10 giorni prima di quello fissato per l'adunanza. L'avviso di convocazione deve contenere il luogo, il giorno e l'ora dell'adunanza, l'elenco delle materie da trattare, con contestuale trasmissione degli atti, preferibilmente in formato informatico.

- 4. In casi di urgenza l'Assemblea può inoltre riunirsi in sessione straordinaria, su iniziativa del suo Presidente, su richiesta del Consiglio di Amministrazione o quando ne facciano richiesta uno o più componenti che rappresentino almeno un terzo delle quote di partecipazione. In tal caso i termini di convocazione di cui al comma precedente sono ridotti a tre giorni. Nella richiesta di convocazione devono essere tassativamente indicati gli argomenti da trattare, con contestuale messa a disposizione degli atti, e le motivazioni del carattere d'urgenza. In ogni caso non può essere invocata l'urgenza per l'approvazione degli atti fondamentali.
- 5. In mancanza di formale convocazione, le deliberazioni si intendo validamente adottate allorquando siano presenti tutti gli Enti consorziati e nessuno si opponga alla trattazione degli argomenti.
- 6. La prima adunanza viene convocata, entro trenta giorni dalla pubblicazione della Convenzione e dello Statuto sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia, dal componente dell'Assemblea consortile che rappresenta il Comune con il maggior numero di abitanti tra i Comuni aderenti all'Azienda ed è da questi presieduta sino alla nomina del Presidente.
- 7. Nella prima adunanza l'Assemblea Consortile adotta le deliberazioni di presa d'atto della sua regolare costituzione e di effettivo inizio dell'attività dell'Azienda, di nomina del Presidente dell'Assemblea stessa e del Vice Presidente, nonché del Consiglio di Amministrazione, dell'Organo di Revisione e del Piano Programma.

Art. 20 Validità delle sedute

- L'Assemblea è validamente costituita quando è presente 1'80% degli Enti consorziati; la rappresentanza si intende definita secondo i criteri di cui all'art. 11 c. 2 ed all'allegato n° 2.

Art. 21 Validità delle deliberazioni

- 1. Ciascun componente dispone di un voto plurimo in relazione alle quote di partecipazione detenute dall'Ente rappresentato determinato ai sensi dell'art. 11 e dell'allegato n° 2.
- 2. Le deliberazioni sono validamente assunte se la proposta ottiene il voto favorevole della metà più uno delle quote di partecipazione detenute da tutti gli Enti consorziati presenti.

- 3. Le deliberazioni sono prese a scrutinio palese, salvo quelle che comportino decisioni in merito a persone, apprezzamento e valutazione di qualità e di comportamenti, nonché su richiesta di almeno i 2/3 dei presenti.
- 4. Alle sedute dell'Assemblea partecipa il Segretario, che potrà essere coadiuvato da un addetto alla verbalizzazione, il Presidente del Consiglio di Amministrazione e il Direttore Generale, se richiesto.
- 5. Su invito del Presidente possono partecipare alle sedute tecnici ed esperti in qualità di uditori, senza diritto di voto, nonché i rappresentanti delle formazioni sociali aderenti all'Accordo di Programma in adozione del Piano di Zona vigente.
- 6. Le sedute dell'Assemblea sono pubbliche. Il Regolamento disciplina le forme di pubblicità della convocazione.

Art. 22 Unanimità dei voti

- 1. E' prevista l'unanimità dei voti per la validità delle seguenti deliberazioni:
- nomina del Presidente dell'Assemblea Consortile e del Vice Presidente;
- nomina del Presidente e degli altri componenti del Consiglio di Amministrazione;
- revoca e scioglimento del Consiglio di Amministrazione o di un suo membro;
- revoca del Presidente dell'Assemblea;
- approvazione del regolamento di funzionamento dell'Assemblea;
- approvazione del regolamento di partecipazione degli enti consorziati alle spese aziendali;
- nuove ammissioni di Enti all'Azienda;
- proposte di modifica dello Statuto e della Convenzione;
- proposta di scioglimento;
- contrazione di mutui, se non previsti in atti fondamentali dell'Assemblea;
- accoglimento di conferimenti di servizi o capitali,
- modifica della quote di partecipazione.

- 2. Le elezioni del Presidente e del Vicepresidente dell'Assemblea, avvengono con votazioni distinte e separate. Per tali nomine, se nei primi due scrutini non si perviene alla maggioranza unanime, si procede ad un terzo scrutinio nel quale vengono eletti rispettivamente alla Presidenza e alla Vice presidenza i candidati che abbiano conseguito la maggioranza qualificata di 2/3 dei suffragi.
- 3. Ciascun Ente consorziato può esprimere una sola preferenza per la nomina del Presidente o Vice Presidente dell'Assemblea Consortile, ed una sola preferenza per i componenti del Consiglio di Amministrazione. Per il calcolo del peso dei voti di ciascun ente consorziato si fa riferimento alle quote millesimali attribuite come all'art. 11 c. 2 (all.to n° 2).
- 4. L'elezione del Consiglio di Amministrazione avviene con la modalità prevista al precedente comma.
- 5. Se nei primi due scrutini non si perviene all'elezione all'unanimità di tutti i componenti, si procede ad un terzo scrutinio nel quale vengono nominati membri del CdA i candidati che, nell'ordine, abbiano raccolto la maggioranza qualificata di 2/3 dei suffragi, fino al completamento del numero dei componenti previsti.

Art. 23 Presidente dell'Assemblea Consortile

- 1. Il Presidente dell'Assemblea Consortile è il Sindaco (o suo delegato) di uno degli Enti Consorziati.
- 2. E' il Presidente dell'Azienda e dura in carica 3 (tre) anni, salvo cessazione dalla carica.
- 3. Il Presidente ha la rappresentanza istituzionale dell'Azienda ed esercita le seguenti funzioni:
 - formula l'ordine del giorno delle adunanze dell'Assemblea Consortile;
 - convoca e presiede le stesse adunanze dell'Assemblea Consortile;
 - sottoscrive i verbali e le deliberazioni dell'Assemblea;
 - trasmette agli Enti consorziati gli atti fondamentali dell'Azienda (in particolare il Piano Programma, il Bilancio preventivo triennale ed annuale, il bilancio di esercizio, il rendiconto economico e il piano finanziario);
 - compie tutti gli atti necessari per rendere esecutive le deliberazioni dell'Assemblea;

- adotta ogni altro atto necessario per il funzionamento dell'Assemblea.
- 4. Con la medesima procedura di voto prevista, l'Assemblea provvede alla nomina del Vicepresidente. Questi coadiuva il Presidente nello svolgimento delle sue funzioni e lo sostituisce in caso di assenza.
- 5. In caso di contemporanea assenza o impedimento temporanei del Presidente e del Vicepresidente, questi vengono sostituiti dal membro dell'Assemblea Consortile che rappresenta la più alta quota e; a parità di quote, dal membro più anziano di età.
- 6. Il Presidente dell'Assemblea e gli eventuali sostituti vicari sono domiciliati, agli effetti del presente Statuto, presso la sede dell'Azienda.

Art. 24 Consiglio di Amministrazione – Composizione

- 1. L'Azienda è amministrata da un Consiglio di Amministrazione, nominato dall'Assemblea Consortile su proposta espressa dai Comuni Consorziati.
- 2. Il Consiglio di Amministrazione è l'organo dell'Azienda Speciale Consortile che cura, in attuazione degli indirizzi espressi dall'Assemblea, tutti gli atti di amministrazione che non siano attribuiti dalla legge o dallo Statuto ad altri organi.
- 3. E' composto da 3 membri compreso il Presidente, di cui almeno 1 in rappresentanza degli Enti Consorziati con meno di 5.000 abitanti, scelti tra coloro che hanno una specifica e qualificata competenza tecnica ed amministrativa, per studi compiuti e per funzioni svolte presso aziende od enti, pubblici o privati, tali fatti e qualità sono comprovati da curricula conservati agli atti dell'Azienda.
- Il Consiglio d'Amministrazione dura in carica 3 (tre) anni e, alla scadenza, è rinnovabile sino ad un massimo di due mandati.

Art. 25 Nomina

- 1. La nomina del Consiglio d'Amministrazione avviene a scrutinio palese secondo la seguente procedura:
 - il Presidente dell'Assemblea, raccolte le candidature dai rappresentanti legali degli enti consorziati, presenta la rosa dei candidati per le nomine del Consiglio d'Amministrazione;
 - la candidatura deve essere accettata per iscritto dagli interessati, i quali devono pure

- formalmente impegnarsi a perseguire gli obiettivi dell'Azienda Consortile ed a conformarsi agli indirizzi stabiliti dall'Assemblea;
- la rosa dei candidati è sottoposta all'Assemblea Consortile per la votazione.

Art. 26 Ineleggibilità e incompatibilità

- 1. Non può essere nominato alla carica di Presidente o di membro del Consiglio di Amministrazione chi ricada in una delle seguenti cause di ineleggibilità o di incompatibilità:
 - essere Amministratore o dipendente o collaboratore di imprese ed associazioni esercenti attività concorrenti o comunque connesse alle funzioni svolte ed ai servizi erogati sullo stesso territorio;
 - incorre nelle cause ostative, di cui al Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali e successive modificazioni;
 - essere Sindaco, Consigliere o Assessore Comunale;
 - essere parente o affine, fino al terzo grado, di Sindaco, Consigliere o di Assessore Comunale.

Art. 27 Cessazione – revoca – decadenza – dimissioni

- 1. La qualifica di componente del Consiglio di Amministrazione si perde quando vengono meno i requisiti previsti dal presente Statuto e nei casi previsti dalla Legge.
- 2. Il Presidente e i singoli componenti del Consiglio di Amministrazione cessano dalla carica:
 - per scadenza;
 - per dimissioni;
 - per revoca;
 - Per decadenza;
 - Per decesso.
- 3. Il Presidente ed i singoli componenti del Consiglio di Amministrazione o l'intero Consiglio di Amministrazione possono essere revocati con motivata delibera di almeno 501/1000 delle quote dei Comuni consorziati, come definite dall'art. 11 c.2 e nell'allegato n° 2:
 - a. qualora emerga una delle incompatibilità previste dal presente Statuto e tale situazione non venga eliminata entro un termine assegnato in sede di contestazione;

- b. qualora siano accertate gravi irregolarità nell'amministrazione e/o nella gestione organizzativa dell'Azienda;
- c. nei casi di palese contrasto con gli indirizzi deliberati dall'Assemblea Consortile, di documentata inefficienza dell'organo amministrativo, di ingiustificato mancato raggiungimento degli obiettivi individuati nei piani-programma;
- d. per fatti relativi al venir meno del rapporto fiduciario sottostante l'atto di nomina;
- 4. In caso di sopravvenute cause di ineleggibilità o incompatibilità previste dagli artt. 59 e seguenti del TUEL, si applica la disciplina prevista dall'art. 69 TUEL.
- 5. Nel caso si rilevi impossibile per qualsiasi causa nominare tempestivamente un nuovo consiglio di amministrazione, l'Assemblea procede alla nomina di un commissario straordinario per un periodo massimo di 6 mesi, prorogabile di ulteriori 6 mesi per impreviste sopraggiunte necessità.
- 6. I componenti il Consiglio di Amministrazione decadono altresì di diritto nel caso di assenza ingiustificata a tre sedute consecutive o comunque se risultino assenti ad oltre la metà delle sedute tenutesi in un anno. La decadenza è dichiarata dall'Assemblea Consortile.
- 7. Il Presidente del Consiglio di Amministrazione è tenuto a comunicare, entro 7 giorni, all'Assemblea Consortile il verificarsi delle condizioni di decadenza e le assenze che si sono verificate.
- 8. Tale comunicazione dovrà essere inviata anche all'interessato con raccomandata con ricevuta di ritorno affinché possa trasmettere, nel termine di 15 giorni le proprie osservazioni all'Assemblea Consortile, che si pronuncia nei successivi 15 giorni.
- 9. Le dimissioni o la cessazione, a qualsiasi titolo, del Presidente o di n.2 Consiglieri contemporaneamente determinano la decadenza dell'intero Consiglio di Amministrazione. Nel suddetto periodo, nel caso di dimissioni del Presidente, le sue funzioni sono assunte dal Presidente dell'Assemblea Consortile, limitatamente alla sola ordinaria amministrazione.
- 10. Entro 15 giorni dalla data in cui si sono verificati i casi di cui sopra, il Presidente dell'Assemblea Consortile convoca l'Assemblea stessa per la nomina del nuovo Consiglio di Amministrazione.
- 11. le singole dimissioni dalla carica di Presidente e di Consigliere di Amministrazione sono presentate dagli stessi al Presidente dell'Assemblea dell'Azienda Speciale Consortile, non necessitano di presa d'atto e diventano efficaci una volta adottata dall'Assemblea la relativa surroga, che deve avvenire entro venti giorni dalla data di presentazione delle dimissioni stesse.

- 12. La decadenza è dichiarata dall'Assemblea Consortile, con apposita deliberazione di presa d'atto, su segnalazione del Presidente del Consiglio di Amministrazione, che vi provvede entro dieci giorni dal verificarsi della causa di decadenza. In caso di inerzia del Presidente del Consiglio di Amministrazione o qualora trattasi di causa di decadenza del Presidente stesso, è tenuto a provvedere alla segnalazione qualsiasi Consigliere di Amministrazione o il Presidente dell'Assemblea Consortile.
- 13. I Consiglieri rendono note le loro dimissioni, per conoscenza, al Presidente del Consiglio di Amministrazione.
- 14. La surroga avviene con le stesse modalità previste per la nomina. I componenti del Consiglio di Amministrazione che surrogano i consiglieri cessati anzitempo, esercitano le loro funzioni limitatamente al periodo di tempo in cui sarebbero rimasti in carica i loro predecessori.

Art. 28 Divieto di partecipazione alle sedute

1. I componenti il Consiglio di Amministrazione non possono prendere parte a sedute in cui si discutano o si deliberino atti o provvedimenti nei quali abbiano interesse personale essi stessi, loro coniugi o parenti ed affini entro il quarto grado.

Art. 29 Competenze del Consiglio di Amministrazione

- 1. L'attività del Consiglio di Amministrazione è collegiale.
- 2. Il Consiglio di Amministrazione, nei limiti degli indirizzi e delle direttive dell'Assemblea, sanciti nel contratto di conferimento e nei contratti annuali di servizio, adotta tutti gli atti e i provvedimenti necessari alla gestione amministrativa ordinaria dell'Azienda Speciale Consortile che non siano riservati dalla legge o dallo Statuto alla competenza di altri soggetti.
- 3. Il Consiglio di Amministrazione in particolare:
 - nomina il Direttore Generale, sulla base degli indirizzi dell'Assemblea Consortile;
 - approva il piano tecnico-gestionale, propone all'Assemblea la dotazione organica dei servizi, dei bilanci preventivi e dei relativi business plans all'Assemblea dell'Azienda;
 - definisce con il Direttore Generale gli obiettivi della gestione;
 - predispone le proposte di deliberazione gli atti preparatori da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea Consortile;

- propone il Bilancio preventivo all'Assemblea Consortile;
- propone il Bilancio di esercizio all'Assemblea Consortile;
- vigila sull'andamento gestionale dell'Azienda Speciale Consortile e sull'operato del Direttore Generale:
- approva il proprio Regolamento di Funzionamento;
- conferisce incarichi di direzione di aree funzionali e di collaborazioni esterne ad alto contenuto di professionalità;
- delibera sull'acquisizione di beni mobili che non rientrino nelle competenze di altri organi;
- delibera sulle azioni da promuovere o da sostenere innanzi alle giurisdizioni ordinarie e speciali
- approva le tariffe o le partecipazioni al costo dei servizi secondo le linee e gli indirizzi di politica tariffaria determinati dall'Assemblea consortile.

Art. 30 Funzionamento del Consiglio di Amministrazione

- 1. Il Consiglio di Amministrazione si riunisce di norma su richiesta del proprio Presidente, ovvero di 2 dei componenti o su richiesta al Presidente del Direttore Generale.
- Le sedute del Consiglio di Amministrazione sono valide se è presente la maggioranza dei componenti e le deliberazioni sono assunte se adottate a maggioranza assoluta dei voti dei presenti.
- 3. Il Consiglio di Amministrazione adotta tutti gli atti necessari per l'attuazione delle deliberazioni dell'Assemblea Consortile.
- 4. Il Consiglio riferisce annualmente all'Assemblea sulla propria attività.
- 5. Il Consiglio nomina il Direttore sulla base degli indirizzi stabiliti dall'Assemblea.
- 6. Le sedute del Consiglio di Amministrazione non sono pubbliche. Ad esse partecipa il Direttore Generale senza diritto di voto; non partecipa nei casi in cui siano in discussione proposte di delibera che lo riguardano.
- 7. Il Presidente ed il Direttore Generale possono invitare alle sedute dirigenti, tecnici, esperti anche estranei all'Azienda Speciale Consortile ed agli Enti Consorziati per l'esame di particolari materie e/o oggetti.

Art. 31 Presidente del Consiglio di Amministrazione

- 1. Il Presidente del Consiglio di Amministrazione esercita le seguenti funzioni:
 - I. promuove l'attività dell'Azienda;
 - II. convoca e presiede il Consiglio di Amministrazione e ne stabilisce l'ordine del giorno;
 - III. cura l'osservanza dello Statuto e dei regolamenti da parte del personale e di tutti coloro che hanno rapporti con l'amministrazione dell'ente;
 - IV. firma gli atti e la corrispondenza del Consiglio di Amministrazione;
 - V. sottoscrive il contratto individuale di lavoro del Direttore Generale;
 - VI. coordina l'attività dei componenti il Consiglio di Amministrazione, ne mantiene l'unità di indirizzo finalizzato alla realizzazione dei programmi ed al conseguimento degli scopi dell'Azienda Speciale Consortile;
 - VII. provvede alla trasmissione all'Assemblea degli atti fondamentali del Consiglio di Amministrazione;
 - VIII. vigila sull'esecuzione delle deliberazioni adottate dal Consiglio di Amministrazione;
 - IX. vigila sull'andamento gestionale dell'Azienda e sull'operato del Direttore;
 - X. firma, unitamente al segretario, i verbali di Deliberazione del Consiglio di Amministrazione;
 - XI. sorveglia la regolare tenuta della contabilità dell'Azienda;
 - XII. assume, sotto la propria responsabilità, i provvedimenti di competenza propria del Consiglio di Amministrazione, quando l'urgenza sia tale da non permettere la tempestiva convocazione del Consiglio stesso; di questi provvedimenti il Presidente farà relazione al Consiglio alla prima adunanza al fine di ottenerne la ratifica. A tale scopo il Consiglio dovrà essere convocato non oltre quindici giorni dalla data del provvedimento d'urgenza;
 - XIII. esercita ogni altra funzione demandatagli dal Consiglio di Amministrazione;
 - XIV. Risponde della gestione dell'Azienda nei confronti dell'Assemblea e dei Cittadini;
 - XV. Emana direttive in conformità degli atti di indirizzo espressi dagli organi dell'Azienda.

Art. 32 Direttore Generale

1. Il Direttore Generale è l'organo preposto alla gestione dell'attività dell'Azienda Speciale Consortile.

- 2. L'incarico di Direttore Generale è conferito mediante contratto individuale nel rispetto delle norme vigenti, sulla base di idoneo curriculum professionale comprovante significative esperienze tecniche e gestionali nell'ambito delle attribuzioni gestionali dell'Azienda. In specifico è richiesto che per almeno 10 anni, attestati da curriculum vitae e professionale, siano specificamente comprovate precedenti esperienze in ordine a gestione associata di funzioni, servizi ed interventi sociali, socio-educativi e sociosanitari fra Enti Locali.
- La nomina di Direttore Generale dell'Azienda Speciale Consortile e la revoca dello stesso è
 operata dal Consiglio di Amministrazione secondo la disciplina del regolamento previsto
 dall'art.35 dello Statuto.
- 4. L'incarico può essere conferito anche ad un dipendente degli Enti aderenti in conformità a quanto sancito nel comma 2.
- 5. Il trattamento economico del Direttore Generale è determinato dall'Assemblea dell'Azienda.

Art. 33 Attribuzioni del Direttore Generale

- 1. Il Direttore Generale sovrintende all'organizzazione e alla gestione dell'Azienda Speciale Consortile. Egli risponde del raggiungimento degli obiettivi definiti ed assegnati dagli organi di governo dei Comuni consorziati, nell'ambito dell'incarico dirigenziale ricevuto, sia in termini di servizio che in termini economici, sviluppando una struttura organizzativa idonea al migliore utilizzo delle risorse dell'Azienda Speciale Consortile.
- 2. I compiti, le competenze e le responsabilità del Direttore, di cui al precedente comma, sono riconducibili a quelli propri della dirigenza pubblica locale, quali previsti e regolati dalla disciplina legislativa, regolamentare e contrattuale nel tempo in vigore, e sono descritti e specificati nell'apposito provvedimento di nomina.

3. In particolare, il Direttore Generale:

- a esegue le deliberazioni dell'Assemblea e del Consiglio di Amministrazione;
- b coadiuva il Presidente del Consiglio di Amministrazione nella predisposizione dei documenti di programmazione;
- c garantisce con le risorse assegnate, gli standard di servizio concordati con il Consiglio di Amministrazione ed inseriti nella carta dei servizi aziendale:
- d garantisce il livello di raggiungimento degli obiettivi e dei risultati attesi;

- e adotta i provvedimenti per il miglioramento dell'efficienza e della funzionalità dei servizi dell'Azienda;
- f formula proposte di deliberazione da sottoporre all'esame e all'approvazione del Consiglio di Amministrazione e dell'Assemblea;
- g gestisce le risorse umane dell'Azienda sulla base di quanto previsto dal Regolamento di organizzazione e della dotazione organica;
- h se invitato, partecipa con funzioni consultive alle sedute del Consiglio di Amministrazione;
- i conclude contratti, dispone spese, emette mandati, assegni, bonifici, contrae mutui previsti in atti fondamentali dall'Assemblea;
- j è responsabile del procedimento di selezione e dirige, in conformità al Regolamento di Organizzazione, il personale dell'Azienda Speciale Consortile, sovrintendendo al funzionamento dei servizi e degli uffici e all'esecuzione degli atti;
- k sorveglia sulla regolare tenuta della contabilità aziendale;
- I esercita ogni altra funzione attribuitagli da norme regolamentari o da specifiche deleghe approvate dal Consiglio di Amministrazione;
- m rappresenta l'Ente all'esterno.
- 4. Il Direttore risponde del proprio operato direttamente innanzi agli organi dell'Azienda.

Art. 34 Organo di revisione - Nomina e composizione

- 1.L'organo di revisione è composto da uno o tre membri, nominati dall'Assemblea consortile a norma dell'art. 2477 del C.C., e scelti tra persone estranee ai Consigli degli enti consorziati ed iscritti nel registro dei revisori contabili ai sensi del d.lgs. 27 gennaio 1992 n. 88.
- L'organo di revisione è nominato dall'Assemblea Consortile secondo i criteri dettati dall'art. 234 comma 2 del Tuel 18.08.2000 n. 267.

Non possono essere nominate, e se nominate decadono dall'ufficio, le persone che si trovano nelle condizioni di ineleggibilità e di incompatibilità di cui all'art. 236 e 238 del Tuel 18.08.2000n. 267.

- 2. L'organo di revisione dura in carica per tre esercizi, dalla data di esecutività della delibera di nomina, non sono revocabili, salvo inadempienza, e sono rieleggibili per una sola volta. Essi cessano dall' incarico nei seguenti casi:
 - a. scadenza del mandato;

- b. dimissioni volontarie;
- c. impossibilità derivante da qualsivoglia causa a svolgere l'incarico per un periodo di tempo di sei mesi.
- 3. L'organo di revisione è validamente costituito con la presenza di due revisori, laddove non sia nominato in formula uni personale.
- 4. Al Presidente e ai membri dell'organo di revisione, ed anche laddove sia nominato in formula unipersonale, è corrisposta un'indennità il cui ammontare è deliberato dall'Assemblea, con riferimento alle dimensioni della popolazione complessiva degli Enti che costituiscono l' Azienda Speciale Consortile e alle corrispondenti tariffe professionali vigenti a norma dell'art. 241 1° comma del TUOEL 18.08.200 n. 267 e decreti ministeriali attuativi.
- 5. Le competenze dell'organo di revisione sono stabilite dalla legge e comprendono:
- vigilanza sulla regolarità contabile ed in generale sulla gestione economico-finanziaria relativamente all'acquisizione delle entrate, all'effettuazione delle spese, all'attività contrattuale, all'amministrazione dei beni, alla completezza della documentazione, agli adempimenti fiscali ed alla tenuta della contabilità; l'organo di revisione svolge tali funzioni anche con tecniche motivate di campionamento;
- referto all'organo assembleare su gravi irregolarità di gestione, con contestuale denuncia ai competenti organi giurisdizionali ove si configurino ipotesi di responsabilità;
- verifiche ordinarie e straordinarie di cassa della gestione del servizio di tesoreria e degli agenti contabili secondo le modalità e termini indicati dall'apposito regolamento dell'azienda;
- attestazione e controllo in merito alla corrispondenza del rendiconto alle risultanze della gestione e delle scritture contabili nonché rilievi, considerazioni e proposte tendenti a conseguire efficienza, produttività ed economicità della gestione;
- controllo, con rilascio dei relativi pareri in merito alla correttezza del bilancio di previsione economico annuale e delle sua variazioni, con particolare riferimento agli ammortamenti, accantonamenti, ratei e risconti;
- redazione della relazione triennale per l'Assemblea, in cui sono quantificati in termini economici i dati della gestione e le possibili soglie ottimali di rendimento, in riferimento a parametri nazionali di categoria.

Oltre a questi compiti fondamentali l'Organo di revisione deve:

- vigilare sull'attività del Consiglio di Amministrazione e del Direttore in relazione alla tutela del patrimonio dell'azienda, segnalando all'Assemblea gli atti che possono recare danno al patrimonio stesso;
- indagare senza ritardo sui fatti riguardanti la gestione denunciati da ogni rappresentante di ente consorziato, presentando le proprie conclusioni ed eventuali proposte all'Assemblea consortile.
- svolgere attività di collaborazione con l'organo assembleare tutte le volte che lo stesso ne faccia richiesta nelle materie ed attività di stretta competenza del collegio.

I revisori hanno diritto di accesso agli atti e documenti del Consorzio.

- 6. Il Collegio dei revisori provvede nella prima seduta all'elezione del Presidente. Almeno un membro del Collegio assiste alle sedute del Consiglio di Amministrazione e dell'Assemblea consortile cui il Collegio sia stato invitato. L'invito è obbligatorio quando sono in discussione gli atti fondamentali.
- L'attività del Collegio dei revisori, le valutazioni espresse su singoli atti o più in generale sulla gestione, nonché le decisioni raggiunte sono verbalizzate in un apposito libro tenuto a cura del Presidente del Collegio.
- A cura del Presidente del Collegio, copia del verbale di ciascuna seduta viene trasmessa al Presidente dell'Assemblea consortile, al Presidente del Consiglio di Amministrazione e al Direttore.

TITOLO IV

STRUTTURA ORGANIZZATIVA E PERSONALE

Art. 35 Regolamento di organizzazione

1. L'organizzazione dell'Azienda, per tutti gli aspetti attinenti all'operatività ed alla funzionalità delle strutture, alla gestione delle risorse umane, strumentali ed economico-finanziarie, alla pianificazione ed alla programmazione del lavoro, ai modi di erogazione dei servizi e dei prodotti, alla relazione tra gli organi e gli altri soggetti dell'amministrazione, nonché al controllo, alla verifica ed alla valutazione delle performance, è disciplinata con apposito Regolamento d'organizzazione, adottato ed approvato dall'Assemblea Consortile su proposta del Consiglio di Amministrazione.

Tale regolamento disciplina, altresì, le procedure di selezione e di avviamento al lavoro, i requisiti di accesso e le modalità d'assunzione agli impieghi presso l'Azienda Consortile.

Art. 36 Struttura organizzativa

La struttura organizzativa dell'Azienda è proposta dal Direttore sulla base del piano tecnico di
gestione e deve rispondere ai criteri di managerialità ed imprenditorialità, conformandosi alle
esigenze di erogazione dei servizi secondo principi di appropriatezza, efficacia, efficienza ed
economicità.

Art. 37 Personale

- L'Azienda esercita i propri compiti con personale proprio applicando il Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro (CCNL) delle Regioni e delle Autonomie locali. Gli addetti assunti sono inquadrati nelle qualifiche professionali previste da quel CCNL.
- 2. Il personale dell'Azienda Speciale Consortile può essere assunto a tempo determinato o indeterminato, a tempo pieno o parziale, in relazione alla specificità dei profili e delle qualifiche delle singole figure professionali, che disciplinano il trattamento economico, normativo e di quiescenza, fatta salva l'osservanza della legislazione vigente in materia di rapporto di lavoro, oppure reclutato attraverso altre forme di collaborazione.
- 3. Le procedure di selezione e di avviamento al lavoro, i requisiti di accesso e le modalità di assunzione agli impieghi presso l'Azienda Speciale consortile sono disciplinati nell'ambito del Regolamento di Organizzazione di cui all'art.35.

TITOLO V LA GESTIONE ECONOMICO-FINANZIARIA

Art. 38 Patrimonio

- 1. Il patrimonio dell'Azienda Speciale Consortile è costituito:
 - a. dal fondo di dotazione conferito dagli Enti consorziati;
 - b. dai ben immobili e mobili acquistati o realizzati in proprio, nonché da quelli oggetto di donazioni e lasciti;

- c. da ogni diritto che venga acquisito dall'Azienda Speciale Consortile o a questo devoluto.
- 2. L'Azienda Speciale Consortile inoltre è consegnataria di beni di proprietà di altri Enti di cui ha normale uso.

Art. 39 Capitale di dotazione

- 1. Il capitale di dotazione dell'Azienda è costituito dai beni immobili e mobili e dalle risorse finanziarie conferite inizialmente dai Comuni, o successivamente acquisite nel corso dell'attività.
- 2. L'Azienda ha piena disponibilità del capitale conferito.
- 3. All'atto della costituzione, il capitale di dotazione è di Euro €. 35.376,5 (euro trentacinquemilatrecentosettantasei, cinquanta), conferito dai Comuni secondo le modalità previste dall'art. 10.
- 4. Allo scopo di garantire una efficace gestione dei servizi affidati all'Azienda Speciale, i Comuni consorziati possono assegnare alla stessa beni a titolo di comodato d'uso o locazione. L'ente conferente può stabilire un canone, concordandone l'importo in relazione alla redditività del bene stesso e del suo valore di mercato. I Comuni consorziati possono altresì concedere in uso gratuito i beni di cui sopra in tutti i casi in cui lo ritengano opportuno.
- 5. Sono a carico dell'Azienda i costi per lavori di manutenzione ordinaria sui beni ricevuti in comodato d'uso.
- 6. I beni conferiti in dotazione all'Azienda sono classificati, descritti e valutati in apposito inventario, tenuto secondo quanto disposto dal Codice Civile o dalle leggi speciali. Tale inventario, aggiornato annualmente, è allegato al Bilancio d'esercizio.

Art. 40 Finanziamento Azienda Speciale Consortile

- 1. Gli Enti consorziati provvedono al finanziamento dell'attività corrente dell'Azienda Speciale Consortile attraverso la costituzione di un Fondo di Gestione comprensivo di:
 - Finanziamenti per la copertura dei costi relativi alle spese generali di funzionamento amministrativo dell'Azienda Speciale Consortile;

- Finanziamenti specifici a carico dei singoli enti per la gestione di funzioni e di servizi di competenza degli Enti consorziati che gli stessi ritengano opportuno conferire all'Azienda.
- 2. Le attività relative all'attuazione dei programmi e delle azioni definite nei Piani di Zona triennali e nel Piano Programma sono contabilizzate in centri di costo dedicati all'interno del proprio strumento di programmazione economico-finanziaria, per la gestione delle risorse di budget unico così come elencate all'art.5 del presente Statuto.

Art. 41 Spese per investimento

- 1. Per il finanziamento delle spese relative agli investimenti, l'Azienda provvede:
 - con l'incremento del fondo di dotazione conferito dai Comuni consorziati e con altri contributi straordinari;
 - con i contributi in conto capitale dello Stato, delle Regioni e degli Enti pubblici;
 - con i fondi appositamente accantonati;
 - con l'accensione di prestiti, anche obbligazionari;
 - con l'autofinanziamento;
 - con l'utilizzo di altre fonti di finanziamento consentite dalla legge.

Art. 42 Principi di gestione e scritture contabili

- 1. L'Azienda Speciale Consortile applica una contabilità di tipo economico patrimoniale.
- 2. L'Azienda si conforma ai principi di economicità, efficacia ed efficienza nel rispetto degli indirizzi dettati dall'Assemblea consortile e secondo gli standard definiti nel contratto di servizio.
- 3. L'ordinamento economico-finanziario è disciplinato da apposito regolamento.
- 4. L'Azienda deve tenere le scritture contabili previste dalla legge e specificatamente:
 - il libro giornale;
 - il libro degli inventari;
 - il libro delle riunioni del Consiglio di Amministrazione;
 - il libro delle attività dell'Organo di Revisione;

- il libro delle obbligazioni, ove esistenti.
- 5. I libri devono essere tenuti, ai sensi degli articoli 2214 e seguenti del Codice Civile, in quanto applicabili, nonché ogni altro libro previsto dalle vigenti leggi fiscali e previdenziali.
- 6. Le scritture contabili devono consentire:
 - la rilevazione dei costi e dei ricavi d'esercizio e le variazioni negli elementi attivi e
 passivi patrimoniali, secondo il modello di conto economico e stato patrimoniale
 previsti dalla normativa vigente in materia;
 - la rilevazione dei flussi di cassa ai fini della redazione dei periodici prospetti di cui alla normativa vigente in materia;
 - la determinazione ed il controllo dei costi e, ove possibile, dei ricavi per prodotto o
 per servizio, nonché per centri di responsabilità, secondo le tecniche di controllo di
 gestione;
 - la rilevazione del capitale di dotazione assegnato all'Azienda dagli Enti consorziati;
 - la rilevazione dell'ammontare del fondo di ammortamento diviso per cespiti.

Art. 43 Piano Programma e Bilancio Pluriennale

- 1. Il Consiglio di Amministrazione delibera:
 - a. il piano-programma delle attività,
 - b. il bilancio pluriennale di previsione con valenza triennale.
- 2. Il piano-programma è redatto sulla base del Piano sociale di Zona approvato, ai sensi dell'art. 18 c. 4 della L.R. n° 3 del 2008, dall'Assemblea Intercomunale del Distretto Sociale Sud Est Milano dagli Enti e degli indirizzi determinati dall'Assemblea Consortile. Esso contiene le scelte e gli obiettivi che si intendono perseguire indicando, tra l'altro:
 - a. gli obiettivi annuali che si intende raggiungere nell'erogazione dei servizi affidati;
 - b. i livelli di prestazione dei servizi e gli indici di produttività aziendale;
 - c. il programma pluriennale degli investimenti per l'ammodernamento degli impianti e per lo sviluppo dei servizi con indicazione delle modalità di finanziamento;
 - d. le previsioni e le proposte in ordine alla politica dei prezzi e delle tariffe applicate;
 - e. le scelte organizzative ed amministrative per l'acquisizione e lo sviluppo delle risorse umane.

3. Il piano-programma viene aggiornato annualmente in occasione dell'aggiornamento del Bilancio pluriennale, specificando il grado di coerenza tra gli indirizzi dell'Assemblea Consortile e l'attività svolta nell'esercizio precedente dall'Azienda, le entità ed il grado di soddisfacimento degli obiettivi assegnati, le ragioni degli scostamenti eventualmente registrati e le misure adottare o che si intendono adottare per porvi rimedio.

Art. 44 Bilancio di Previsione

- Il bilancio di previsione è proposto dal Direttore Generale, deliberato dal Consiglio di Amministrazione ed approvato dall'Assemblea Consortile. E' redatto nel rispetto del principio di pareggio.
- 2. Al bilancio di previsione devono essere allegati:
 - il piano programma;
 - Il bilancio pluriennale;
 - la relazione del Consiglio di Amministrazione;
 - la relazione del Direttore;
 - la relazione dell'Organo di Revisione;
 - il programma degli investimenti da attuarsi nell'esercizio, con l'indicazione della spesa prevista nell'anno e delle modalità della sua copertura;
 - il prospetto relativo alle previsione del fabbisogno annuale di cassa;
 - l'elenco del personale distinto per tipologia di contratto di lavoro applicato con le variazioni previste nell'anno.
- 3. Il bilancio di previsione deve essere trasmesso entro 30 giorni dall'approvazione agli enti aderenti per l'iscrizione delle quote di spettanza e per gli atti di competenza.

Art. 45 Bilancio di Esercizio

- 1. Il Direttore Generale predispone e presenta al Consiglio di Amministrazione il bilancio di esercizio corredato dal parere dell'organo di revisione.
- 2. Il bilancio di esercizio si compone del conto economico, dello stato patrimoniale, del rendiconto finanziario e della nota integrativa, redatti in conformità agli schemi previsti dalla vigente

- normativa e corredati degli allegati necessari alla migliore comprensione dei dati in essi contenuti.
- 3. Le risultanze di ogni voce di costo dovranno essere comparate con quelle del bilancio preventivo e dei due precedenti bilanci d'esercizio.
- 4. Il bilancio d'esercizio dovrà, fra l'altro, indicare:
 - a. i criteri di valutazione degli elementi della situazione patrimoniale,
 - b. i criteri seguiti nella determinazione delle quote di ammortamento e degli accantonamenti per le indennità di anzianità del personale e di eventuali altri fondi,
 - c. le motivazioni degli scostamenti rispetto al bilancio di previsione.
- 5. Il Consiglio di Amministrazione delibera il bilancio di esercizio, almeno 25 giorni prima della seduta di approvazione prevista al successivo comma 8, e lo trasmette all'Assemblea Consortile entro i 5 giorni successivi.
- 6. L'eventuale utile d'esercizio deve essere destinato, su proposta del Consiglio di Amministrazione e previa deliberazione dell'Assemblea Consortile, nell'ordine:
 - alla copertura di eventuali precedenti perdite d'esercizio;
 - alla costituzione o all'incremento del fondo di riserva;
 - all'incremento del fondo rinnovo impianti;
 - al fondo finanziamento e sviluppo degli investimenti nell'entità prevista dal pianoprogramma.
- 7. Nell'ipotesi di perdita di esercizio, il Consiglio di Amministrazione deve corredare il bilancio di esercizio di apposita analisi delle cause relative, indicando i provvedimenti adottati per il relativo contenimento e quelli decisi o proposti per ricondurre la gestione aziendale in equilibrio.
- 8. L'assemblea approva il bilancio di esercizio entro il 30/4 e lo trasmette agli enti aderenti.

TITOLO VI DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

Art. 46 Scioglimento

1. L'Azienda Speciale Consortile, oltre che alla sua naturale scadenza, può cessare in qualsiasi momento della sua durata:

- per l'impossibilità di funzionamento o per la continua inattività dell'Assemblea Consortile;
- per sopravvenuta impossibilità a conseguire lo scopo sociale;
- per effetto di deliberazione dell'Assemblea Consortile;
- per trasformazione, fusione o scioglimento in altra forma di gestione.
- Quando si verifica una delle cause di scioglimento dell'Azienda Speciale Consortile, si procede alla convocazione dell'Assemblea, la quale delibera in merito alle modalità della liquidazione, sulla nomina e i poteri dei liquidatori che hanno il compito di redigere il Bilancio finale, il tutto in conformità alle disposizioni di legge vigenti e allo Statuto.
- 2. Nel caso in cui lo scioglimento si renda necessario per il motivo di cui al comma 1. punto I, gli adempimenti di cui al comma precedente verranno assunti dal Consiglio di Amministrazione.
- 3. In ogni caso, il patrimonio conseguito con mezzi finanziari propri dell'Azienda Speciale Consortile, viene ripartito fra i singoli Enti in ragione della quota di partecipazione.
- 4. Se il patrimonio non è frazionabile nelle corrispondenti quote spettanti a ciascun Ente, si procede mediante conguaglio finanziario.
- 5. I beni mobili e immobili ottenuti in comodato o ad altro titolo dai singoli Enti consorziati, vengono restituiti ai rispettivi proprietari.
- 6. L'Azienda Speciale Consortile garantisce i servizi di sua competenza, nelle more dello scioglimento e della riassunzione della gestione da parte dei singoli Enti consorziati, per un periodo comunque non superiore a sei mesi dallo scioglimento

Art. 47 Nomina della commissione straordinaria di liquidazione per gravi squilibri economicofinanziari della gestione

- 1. Qualora nel corso della gestione siano emersi gravi squilibri economico –finanziari l'Assemblea consortile è tenuta ad informarne tempestivamente i Consigli Comunali degli Enti consorziati, affinché assumano le decisioni di competenza adottando appositi atti di indirizzo.
- 2. Qualora i Consigli degli Enti dovessero decidere, sempre a norma dell'art. 7 comma 3 del presente Statuto, di procedere allo scioglimento ed alla liquidazione dell'Azienda, previo ripiano degli squilibri economico-finanziari, l'Assemblea consortile provvederà allo scioglimento del Consiglio di Amministrazione ed alla nomina di una commissione straordinaria di liquidazione, composta da esperti di provata competenza ed esperienza, nominati tra magistrati a riposo della Corte dei Conti, del Consiglio di Stato, del Ministero

dell'Interno, del Ministero dell'Economia, fra Segretari comunali e provinciali e Ragionieri comunali e provinciali particolarmente esperti,ovvero tra iscritti nel registro dei revisori contabili.

3. L'Assemblea procederà alla nomina della commissione straordinaria di liquidazione stabilendo il termine entro cui le operazioni di liquidazione dovranno concludersi.

Art. 48 Norme per la liquidazione dell'Azienda Speciale Consortile

- 1. Per la liquidazione dell'Azienda Speciale Consortile si procede all'accertamento della massa passiva secondo modalità termini e contenuti disciplinati dal regolamento di finanza e di contabilità. Nella massa passiva, saranno inclusi comunque:
 - debiti di bilancio e fuori bilancio
 - debiti derivanti da procedure esecutive
 - debiti derivanti da transazioni
- 2. Si procede quindi alla formazione della massa attiva, costituita da contributi degli Enti consorziati finanziatori, e di altri enti pubblici, da proventi di alienazione di beni del patrimonio disponibile, da eventuali ratei di mutuo disponibili e non utilizzati. I beni mobili ed immobili ottenuti in comodato d'uso dai singoli enti consorziati vengono restituiti ai rispettivi proprietari.
- 3. Realizzati i crediti, ceduti i beni e il personale, l'Assemblea approva lo stato finale di liquidazione e il riparto del valore residuo netto del patrimonio che viene attribuito agli enti in proporzione alle quote di proprietà possedute all'atto dello scioglimento dell'Azienda Speciale consortile.
- 4. Lo scioglimento dell'azienda speciale comporta l'automatica risoluzione del contratto di lavoro stipulato con il personale dipendente, assunto dopo la costituzione dell'azienda secondo quanto previsto dall'art. 37. Resta esclusa, conseguentemente, la possibilità che detto personale possa essere trasferito alle dipendenze degli enti consorziati.
- 5. Per il personale già in servizio e dipendente a tempo indeterminato presso gli enti consorziati, transitato nell'azienda al momento della sua costituzione o successivamente, è prevista

la possibilità, su opzione dell'Ente e esperite le necessarie relazioni sindacali, essere riassunti e ricollocati nella dotazione organica originaria.

TITOLO VII

NORME FINALI E TRANSITORIE

Art. 49 Modifiche Statutarie

- 1. L'iniziativa per la modifica dello Statuto appartiene a ciascun Ente consorziato e al Consiglio di Amministrazione.
- 2. Le proposte di modifica statutaria sono approvate dai Consigli Comunali degli Enti consorziati e recepite per presa d'atto nella prima seduta utile dell'Assemblea consortile, successiva alla convocazione dall'Assemblea in sede straordinaria. Esse diventano efficaci con la registrazione.

Art. 50 Controversie

1. Qualunque controversia sorga fra gli Enti consorziati, o fra questi e l'azienda speciale consortile, l'organo amministrativo e l'organo di liquidazione o fra detti organi o i membri di tali organi o fra alcuni di tali soggetti od organi, in dipendenza dell'attività sociale e della interpretazione o esecuzione del presente statuto e che possa formare oggetto di compromesso, è deferita al foro del luogo ove l'azienda ha la propria sede legale.

Art. 51 interpretazione

1. L'interpretazione autentica dello Statuto è rimessa ai Consigli Comunali costituenti, ed è esercitata secondo i generali criteri di interpretazione della legge.

Art. 52 Disposizioni finali

- 1. Per tutto quanto non è espressamente contemplato nel presente statuto, si fa riferimento alle disposizioni contenute nel Codice civile e nelle altre leggi, o disposizioni regolamentari, vigenti in materia.
- 1. Al presente statuto si applica la legge italiana.